

20 954 2309

150 30

PROV. SC. LA / QdV / M / DI / S



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3

21. 1. 09 *Qu*

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l' articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

VISTO in particolare l' articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell' interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l' avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;

VISTO l' articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l' intervento relativo al sito di "Piombino" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il decreto del Ministro dell' Ambiente 10 gennaio 2000, recante "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Piombino";

VISTO il decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio del 7 aprile 2006, recante "Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino";

VISTA la nota dell' ICRAM del 21 marzo 2006 con protocollo n. 2604/06 ed acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 5984/QdV/DI del 21 marzo 2006, con la quale sono stati inviati i valori di intervento per i sedimenti di aree fortemente antropizzate per il Sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino;

VISTO il "Progetto definitivo dei sedimenti del I banchinamento area Variante II", trasmesso dall' Autorità Portuale di Piombino con nota del 9 aprile 2008 con protocollo n. 2787 ed acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8219/QdV/DI del 10 aprile 2008;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 25 giugno 2008 che ha

MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

4

richiesto all'Autorità Portuale di Piombino un elaborato progettuale integrativo al "Progetto definitivo dei sedimenti del I banchinamento area Variante II" che recepisce una serie di prescrizioni formulate dalla Conferenza stessa e dagli Enti locali competenti;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 4876/QdV/DI/B dell'11 agosto 2008, recante il provvedimento finale di adozione, *ex* articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria del 25 giugno 2008;

VISTE le integrazioni al "Progetto definitivo dei sedimenti del I banchinamento area Variante II" trasmesse, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Conferenza di servizi decisoria del 25 giugno 2008, con nota dell'Autorità Portuale di Piombino del 29 settembre 2008 con protocollo n. 6781/08 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 23165/QdV/DI del 10 ottobre 2008;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 16 ottobre 2008 che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il "Progetto definitivo dei sedimenti del I banchinamento area Variante II", trasmesso dall'Autorità Portuale di Piombino con nota del 9 aprile 2008 con protocollo n. 2787/08, così come integrato dal documento trasmesso con nota del 29 settembre 2008 con protocollo n. 6781/08, a condizione che l'Autorità Portuale di Piombino predisponga un elaborato riassuntivo del progetto e delle integrazioni presentate e che recepisca le prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 25 giugno 2008;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 5088/QdV/DI/B del 28 ottobre 2008 recante il provvedimento finale di adozione, *ex* articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria del 16 ottobre 2008;

VISTO l'elaborato riassuntivo relativo al "Progetto definitivo dei sedimenti del I banchinamento area Variante II", trasmesso dall'Autorità Portuale di Piombino con nota del 10 dicembre 2008 con protocollo n. 9084 ed acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 27858/QdV/DI dell'11 dicembre 2008, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Conferenza di servizi decisoria del 16 ottobre 2008;

VISTA la richiesta avanzata dall'Autorità Portuale di Piombino con nota del 22 dicembre 2008 con protocollo n. 8437/08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 29029/QdV/DI del 23 dicembre 2008, contenente la richiesta di autorizzazione, in via provvisoria, all'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel "Progetto definitivo dei sedimenti del I banchinamento area Variante II";

DECRETA

ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi al "Progetto definitivo dei sedimenti del I banchinamento area Variante II", trasmesso dall'Autorità Portuale di Piombino con nota del 9 aprile 2008 con protocollo n. 2787/08, così come integrato dai documenti trasmessi con le note del 29 settembre 2008 con protocollo n. 6781/08 e del 10 dicembre 2008 con protocollo n. 9084/08.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero volumi di sedimenti con concentrazioni di inquinanti superiori ai valori di intervento per i sedimenti di aree fortemente antropizzate individuati dall'ICRAM per il Sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, dovrà essere predisposta dall'Autorità Portuale di Piombino un'apposita variante al Progetto, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovrà essere presentata una fideiussione a cura dell'Autorità Portuale di Piombino a favore della Regione Toscana, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento previsto nel Progetto e stimato in 12.093.058,52 euro (dodici milioni novantatremilacinquantotto euro e cinquantadue centesimi).

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

